

REGOLAMENTO AFAM DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “CLAUDIO ABBADO”

versione n. 8 approvata dal CDA di fondazione Milano in data 15 giugno 2022

INDICE

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI	4
Art. 1 (Generalità)	4
Art. 2 (Definizioni [*]).....	4
CAPO II – STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	4
Art. 3 (Organismi responsabili delle strutture didattiche).....	4
Art. 4 (Modalità di attribuzione dei compiti didattici).....	5
Art. 5 (Commissioni per gli esami di profitto).....	5
Art. 6 (Commissione per la prova finale)	5
Art. 7 (Programmazione didattica)	5
Art. 8 (Verifica e valutazione delle attività didattiche)	6
Art. 9 (Pubblicità degli atti)	6
Art. 10 (Iscrizioni)	6
Art. 11 (Sospensione e rinuncia agli studi)	7
Art. 12 (Orientamento e tutorato).....	9
Art. 13 (Diritto allo studio).....	9
TITOLO SECONDO – AUTONOMIA DIDATTICA.....	9
CAPO I – NORME COMUNI.....	9
Art. 14 (Titoli di studio e offerta formativa)	9
Art. 15 (Durata dei corsi di studio).....	9
Art. 16 (Ordinamento dei corsi di studio)	10
Art. 17 (Regolamenti interni dei corsi di studio).....	10
Art. 18 (Mantenimento e soppressione di corsi).....	10
Art. 19 (Tipologia delle forme didattiche)	10
Art. 20 (Propedeuticità e sbarramenti).....	11
Art. 21 (Esami e altre forme di verifica del profitto).....	11
Art. 22 (Prova finale e conseguimento del titolo di studio).....	12
Art. 23 (Corsi di studio ad accesso programmato – Numero chiuso).....	13
Art. 24 (Ammissione ai corsi di studio)	13
Art. 25 (Debiti e ammissione condizionata)	14
Art. 26 (Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)	14
Art. 27 (Ripetizione di frequenza - Studenti fuori corso).....	14
Art. 28 (Crediti formativi accademici).....	15
Art. 29 (Acquisizione e riconoscimento dei crediti).....	15
Art. 30 (Lingua comunitaria e conoscenza della lingua italiana)	16
Art. 31 (Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado).....	16
Art. 32 (Attività formative ulteriori soggette a valutazione in crediti)	16
Art. 33 (Trasferimenti)	16
Art. 34 (Passaggi di corso e prosecuzione degli studi).....	16
Art. 35 (Periodi di studio effettuati presso altro Istituto italiano o estero)	17
Art. 36 (Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)	17

Art. 37 (Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)	17
Art. 38 (Iscrizione a corsi singoli)	18
Art. 39 (Didattica multimediale e a distanza)	18
CAPO II – ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE	18
Art. 40 (Corsi di formazione musicale di base e pre-accademici).....	18
Art. 41 (Corsi di formazione permanente e ricorrente).....	18
TITOLO TERZO – NORME FINALI	19
CAPO I – NORME FINALI	19
Art. 42 (Fonti normative pertinenti il Regolamento)	19
Art. 43 (Entrata in vigore)	19
Art. 44 (Piani dell’offerta didattica – Tabelle allegate)	19
Art. 45 (Modifiche al Regolamento)	19

TITOLO PRIMO – NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 (Generalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto di Fondazione Milano, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative della Civica Scuola Di Musica Claudio Abbado (in seguito Civica Abbado) [¹].

Art. 2 (Definizioni [¹])

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:

- a.) **aree disciplinari:** l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
- b.) **attività formative:** tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- c.) **campo disciplinare:** disciplina compresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
- d.) **Istituto:** struttura a cui afferiscono corsi, discipline e attività tematicamente affini; i corsi AFAM della Civica Abbado afferiscono ai seguenti Istituti: Antica, Classica, IRMus (Istituto di Ricerca Musicale), Jazz. Ciascun istituto e le aree disciplinari di canto e di didattica della musica hanno un coordinatore di riferimento;
- e.) **corsi di formazione musicale di base e pre-accademici:** le attività formative, comunque denominate, finalizzate all'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l'accesso all'alta formazione;
- f.) **corsi di studio:** i corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello;
- g.) **credito formativo accademico (CFA)** o, più brevemente, credito: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, prevista dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h.) **curricolo:** l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
- i.) **declaratoria:** la descrizione del settore disciplinare;
- j.) **obiettivi formativi:** l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- k.) **offerta formativa:** l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dalla Civica Abbado;
- l.) **ordinamenti didattici dei corsi di studio:** l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricoli dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- m.) **regolamenti dei corsi di studio:** i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
- n.) **settori artistico-disciplinari:** raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- o.) **titoli di studio:** i diplomi accademici rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio di cui alla lettera f).

[¹] elencate in ordine alfabetico

CAPO II – STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 3 (Organismi responsabili delle strutture didattiche)

1. La Civica Abbado, nel rispetto del proprio Statuto, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il funzionamento di esse.

2. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, il Direttore può proporre al CDA l'istituzione di ulteriori strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti attività corsuali e produttive sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi.

Art. 4 (Modalità di attribuzione dei compiti didattici)

1. Salvaguardando le specifiche competenze e i vincoli legislativi, l'attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete al Direttore sentiti i coordinatori, il quale vi provvede nell'ambito della programmazione.

2. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto, con l'osservanza delle norme di legge e amministrative e delle norme interne di FM per l'assegnazione dei contratti di collaborazione autonoma. Detto personale docente partecipa alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 5 (Commissioni per gli esami di profitto)

1. Gli esami di profitto di ogni disciplina sono presieduti da una commissione composta da almeno tre docenti, tra cui il docente responsabile della disciplina in qualità di presidente, in maniera tale da garantire una valutazione collegiale, e che ne assicuri il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.

2. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore sentiti i coordinatori d'istituto. Possono far parte delle commissioni anche esperti esterni all'Istituzione, qualora ci si trovi nell'impossibilità di provvedere alla composizione delle stesse nella sua interezza e autorevolezza con solo professionalità interne.

Art. 6 (Commissione per la prova finale)

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da cinque componenti.

2. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il/i docente/i che ha/hanno curato la preparazione della prova finale e – ove possibile - almeno un docente di riferimento della disciplina di indirizzo. Le commissioni sono costituite con nomina del Direttore sentiti i Coordinatori, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative.

Il Direttore può invitare alla discussione, senza possibilità di voto, anche esperti esterni all'Istituzione che abbiano dato un contributo in relazione al contenuto della tesi quali supervisor o correlatori.

Art. 7 (Programmazione didattica)

1. La durata dell'anno accademico è fissata da ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

2. Il Direttore, con riferimento ai corsi per i quali è stata deliberata l'attivazione, programma, sentiti i coordinatori, le relative attività formative. Si stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche e organizzative di spettanza dei docenti, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e tutorato.

3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.

4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dagli organi preposti, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

5. Le sessioni d'esame sono tre; per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.

6. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico la Civica Abbado garantisce tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico relative a ciascun anno accademico si svolgono entro la terza sessione.

7. Il calendario accademico è emanato dal Direttore di norma entro il 30 settembre.

Art. 8 (Verifica e valutazione delle attività didattiche)

1. Il Direttore, coadiuvato dai coordinatori, provvede periodicamente a una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.

2. I risultati della verifica sono condivisi col corpo docente e ove necessario con la rappresentanza degli studenti.

3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica delle attività corsuali.

Art. 9 (Pubblicità degli atti)

1. La Civica Abbado adotta forme e strumenti di comunicazione dei procedimenti e delle decisioni assunte, compatibilmente con le norme di protezione dei dati personali.

2. Annualmente la Civica Abbado pubblica:

- a) i piani degli studi, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
- b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
- c) l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
- d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
- e) le norme relative alle frequenze;
- f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
- g) il calendario accademico;
- h) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
- i) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. La Civica Abbado individua e rende pubblici, ove necessario, i referenti delle attività e delle procedure.

Art. 10 (Iscrizioni)

1. La qualifica di studente della Civica Abbado è riservata agli iscritti ai corsi di studio regolarmente iscritti mediante il contratto formativo e i documenti che ne fanno parte integrante, incluse le condizioni generali, fatte salve le verifiche amministrative dei versamenti delle relative quote, tasse e contribuzioni previste. Il contratto formativo ha sempre durata di un anno accademico e l'iscrizione va sempre rinnovata per ciascun anno successivo.

2. Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi, secondo le modalità, le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti da FM.

4. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508).

5. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione presso le istituzioni AFAM. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni dell'AFAM, a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione.

6. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, anche per corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.

7. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell'AFAM italiane ovvero italiane ed estere.

8. È consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM.

9. La contemporanea iscrizione di cui ai commi precedenti è consentita allo studente che ne faccia richiesta nei casi e con le modalità stabilite dalla L.12/04/2022, n. 33 ⁽ⁱⁱ⁾ e dal Decreto Ministeriale previsto dall'Art. 4 comma 3 della Legge; fino all'adozione del suddetto decreto continuano ad applicarsi, per la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni AFAM, le disposizioni del D.M. 28 settembre 2011, ivi richiamato ⁽ⁱⁱⁱ⁾. Presso FM non è ancora in atto il fascicolo elettronico e l'accesso tramite SPID o altro strumento gestione dell'identità digitale, la cui introduzione sarà valutata dopo l'adozione del Decreto Ministeriale previsto dall'Art. 4 comma 3 della Legge.

10. È consentita altresì l'iscrizione con riserva ad altro corso AFAM allo studente che ha frequentato l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale nell'ultima sessione dello stesso.

L'iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sia sostenuta e superata in tale sessione.

L'iscrizione con riserva e la frequenza dei corsi viene concessa dalla direzione, sentiti i coordinatori e i docenti, a seguito di esplicita richiesta da parte dello studente, dopo approfondita valutazione della carriera accademica volta all'accertamento della reale possibilità di concludere il precedente percorso accademico entro i termini succitati.

11. È consentita l'iscrizione al Triennio AFAM della Civica Abbado agli studenti non ancora in possesso di diploma di Scuola Secondaria Superiore, ma con spiccate capacità e attitudini, a condizione che conseguano la maturità prima di accedere all'esame di diploma finale della Civica Abbado.

12. Allo scopo di facilitare l'iscrizione contemporanea e la frequenza ai corsi secondo i commi precedenti, FM istituisce, laddove possibile, corsi a tempo parziale (part time) rivolti a particolari categorie di studenti come previsto da un distinto Regolamento Interno.

Art. 11 (Sospensione e rinuncia agli studi)

1. Definizioni:

- **SOSPENSIONE DEGLI STUDI** del corso AFAM a cui si è iscritti: nei casi in cui lo studente non possa ottenere o gestire la contemporanea iscrizione a un corso universitario o ad un altro corso AFAM, la sospensione degli studi consente la ricongiunzione della carriera accademica al termine della sospensione stessa;
- **INTERRUZIONE DEGLI STUDI**: l'interruzione temporanea degli studi, ammessa per valide ragioni diverse da quelle previste dalla sospensione, consente la ricongiunzione della carriera accademica al termine della interruzione stessa;
- **RINUNCIA**: la rinuncia agli studi interrompe definitivamente e irrevocabilmente la carriera accademica dello studente.

2. SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Lo studente in regola con il pagamento di tutte le quote di iscrizione scadute può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici, allo scopo di iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione non può essere richiesta per frazione d'anno. La sospensione della carriera deve essere richiesta prima di iscriversi al corso che determina la richiesta stessa di sospensione.

Se non ricorrono i requisiti per richiedere la sospensione, lo studente potrà in alternativa presentare istanza di rinuncia agli studi al corso che si chiede di sospendere.

La sospensione può essere concessa dal Direttore sentiti i coordinatori.

La sospensione può durare al massimo 8 anni accademici; entro e non oltre tale termine lo studente deve presentare – nel rispetto dei termini previsti per l'iscrizione - domanda di ripresa degli studi. Una volta svolte le debite verifiche relative alla disponibilità del posto ed alla regolarità della sua posizione didattica, lo studente sarà ammesso al corso di studi nell'annualità successiva all'ultimo anno accademico regolarmente frequentato. La Scuola si riserva altresì di effettuare una eventuale prova di nuova ammissione dello studente.

Il periodo di sospensione preclude l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario (borse di studio, ecc.) e proroga i termini della decadenza dagli studi. La sospensione può essere chiesta una sola volta nel corso della carriera universitaria e non consente allo studente di:

- sostenere esami in sessioni relative agli anni accademici oggetto di sospensione, acquisire frequenze e presentare domanda di passaggio ad altro corso
- presentare domanda di trasferimento ad altro Ateneo,
- richiedere esoneri parziali o totali dal pagamento dei contributi e usufruire di agevolazioni economiche

3. INTERRUZIONE DEGLI STUDI

L'interruzione degli studi può avvenire per:

- nascita di un figlio; è consentita l'interruzione di un anno accademico a partire dalla gravidanza fino ai 3 anni di età del bambino;
- gravi infermità prolungate, debitamente certificate, per le quali è consentita l'interruzione di un anno accademico;
- altri eventi sopravvenuti di impossibilità oggettiva della frequenza del corso debitamente documentati, per i quali è consentita l'interruzione di un anno accademico;

Fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi, l'interruzione può ripetersi per più periodi durante la carriera universitaria dello studente, a insindacabile giudizio della Direzione, sentiti i coordinatori. L'interruzione degli studi è richiesta successivamente al verificarsi dell'evento che l'ha generata e per uno o più anni accademici.

Durante il periodo di interruzione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario.

Dopo l'interruzione, la carriera può essere riattivata dallo studente previa valutazione di riammissione da parte di una commissione di docenti.

Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi salvo le spese di segreteria, se previste. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

4. RINUNCIA AGLI STUDI

Lo studente può rinunciare al proseguimento della propria carriera con un atto scritto, da presentarsi prima dell'inizio dell'anno accademico, e comunque non oltre i termini, se anteriori, previsti dal diritto al recesso-ripensamento dopo l'iscrizione. La rinuncia intervenuta ad anno accademico iniziato ha effetto al termine dell'anno accademico stesso e pertanto lo studente è tenuto al saldo della retta. La rinuncia, una volta formalizzata e acquisita, interrompe definitivamente e irrevocabilmente la carriera scolastica dello studente.

La rinuncia non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione - anche al medesimo corso di studio – previo esame di ammissione.

La mancata riattivazione della carriera mediante richiesta di reinscrizione al primo anno accademico immediatamente dopo il termine della sospensione o dell'interruzione comporta tacita rinuncia agli studi.

Conseguentemente alla rinuncia e su richiesta dello studente la cui posizione amministrativa sia regolare, la Civica Abbado rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è effettuato dalla competente struttura didattica.

Art. 12 (Orientamento e tutorato)

1. La Civica Abbado attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

2. La Civica Abbado istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività della Civica Abbado e quanto ritenuto di interesse per gli studenti.

Art. 13 (Diritto allo studio)

1. La Civica Abbado attiva modalità organizzative volte a garantire l'accesso degli studenti ai servizi e agli interventi previsti dalla normativa vigente sul diritto allo studio universitario.

2. La Civica Abbado attiva modalità organizzative volte a garantire l'integrazione scolastica, l'assistenza e il diritto allo studio dello studente in situazione di handicap, come previsto dalla normativa vigente.

TITOLO SECONDO – AUTONOMIA DIDATTICA

CAPO I – NORME COMUNI

Art. 14 (Titoli di studio e offerta formativa)

1. La Civica Abbado rilascia i seguenti titoli di studio:

- a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
- b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;

2. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale, di educazione permanente.

3. Sulla base di apposite convenzioni, la Civica Abbado può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente, previa autorizzazione ministeriale.

4. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, la Civica Abbado può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.

Art. 15 (Durata dei corsi di studio)

1. Lo studente deve aver acquisito 180 crediti (CFA) per conseguire il diploma accademico di primo livello e 120 crediti (CFA) per il diploma accademico di secondo livello. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master di primo e secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.

2. La durata è di tre anni per i corsi accademici di primo livello e di due anni per i corsi accademici di secondo livello

Art. 16 (Ordinamento dei corsi di studio)

1. I programmi dei corsi di studio sono approvati dal Direttore, sentito il parere dei Coordinatori, e adottati con decreto del Direttore successivamente all'approvazione ministeriale.

2. I programmi dei corsi di studio istituiti presso la Civica Abbado definiscono:

- a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, con indicazione dei relativi Istituti di appartenenza;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- c) i CFA assegnati a ciascuna attività formativa riferiti alle tipologie di attività formative accademiche (di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori), articolate in uno o più settori artistico-disciplinari;
- d) la tipologia delle attività formative, in relazione al D.M. n. 154 del 12 novembre 2009;
- e) le ore di lezione frontale;
- f) le forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA.

Art. 17 (Regolamenti interni dei corsi di studio)

1. I regolamenti interni dei corsi di studio costituiscono "progetto d'insegnamento" ai sensi dello Statuto di Fondazione Milano, art. 21, c. 4, e sono formulati nel rispetto degli ordinamenti didattici e delle normative vigenti; sono predisposti dal Direttore di dipartimento – sentiti i coordinatori - che ne risponde al Consiglio di Amministrazione.

2. Detti regolamenti devono obbligatoriamente contenere:

- a) l'elenco degli insegnamenti dei corsi di studio con l'eventuale loro articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
- e) le disposizioni sugli obblighi di frequenza, attualmente pari ad almeno l'80% delle attività formative, come previsto dal DPR 212/05 (Art. 10 comma 3 lettera i));
- f) le attività che compensino l'obbligo della frequenza in caso di deroga nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- g) l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.

3. I regolamenti interni dei corsi di studio definiscono inoltre le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 18 (Mantenimento e soppressione di corsi)

1. Il Direttore valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di amministrazione il mantenimento o la soppressione dei medesimi.

2. Nel caso di soppressioni di corsi di studio la Civica Abbado assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di soppressione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La soppressione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di soppressione è data comunicazione al competente Ministero.

Art. 19 (Tipologia delle forme didattiche)

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive,

esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

2. I regolamenti interni dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, gli obblighi di frequenza.

3. Nell'ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell'art. 12 comma 4 del DPR 212/2005, la contemporanea frequenza ai corsi di istruzione e formazione della scuola secondaria superiore.

4. I regolamenti interni dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare (si veda art. 17, comma 2).

Art. 20 (Propedeuticità e sbarramenti)

1. I programmi didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative.

2. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso che non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti.

Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.

3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito attribuito in ingresso) se non assolto entro il primo anno di frequenza costituisce impedimento al proseguimento della carriera.

Art. 21 (Esami e altre forme di verifica del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti, dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.

3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive può svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.

4. Nel caso di una attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuno dei moduli.

5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti dei corsi di studio, le verifiche di norma danno luogo a votazione per gli esami di profitto, ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.

6. Il voto è espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Nel momento in cui il candidato ha ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.
7. Il Regolamento dei corsi di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.
8. Gli esami di profitto possono essere performativi, scritti, orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con un controllo finale.
9. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.
10. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione d'insufficienza non è corredata da votazione.
11. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.
12. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
13. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

Art. 22 (Prova finale e conseguimento del titolo di studio)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi.
2. La prova finale può avere carattere performativo/interpretativo, compositivo, tecnico/scientifico, inerente all'indirizzo caratterizzante del corso di studi.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.
4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media delle votazioni in trentesimi conseguite nell'intero percorso formativo convertita in centodecimi (30/30 equivale a 110/110; l'operazione di conversione è $30:3 \times 11 = 110$). La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione della prova finale, fino a un punteggio non superiore a 7/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.
5. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.
6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
7. La Civica Abbado rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 23 (Corsi di studio ad accesso programmato – Numero chiuso)

1. Il numero massimo di studenti dei corsi di studio è programmato dal Direttore, sentite le strutture didattiche competenti. Eventuali deroghe sono decise dal Direttore.
2. Il Direttore determina la data in cui la Civica Abbado provvede a indicare il calendario e le modalità di attuazione delle prove di selezione, i cui contenuti sono programmati dalle strutture didattiche interessate e indicati nel Regolamento dei corsi di studio, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.
3. Le prove di selezione si svolgono sotto la responsabilità di un'apposita commissione, così come individuata nel Regolamento dei corsi di studio interessati, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Direttore.
4. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono stilate con la massima tempestività e comunque non oltre otto giorni dallo svolgimento delle prove.
5. Il candidato che risulti idoneo alla selezione dei corsi con numero programmato ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato precedentemente comunicato.
6. Nei corsi non accademici per i quali non sia previsto il numero programmato, le competenti strutture didattiche indicano i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione.
7. Le verifiche di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, enti e istituzioni anche privati.

Art. 24 (Ammissione ai corsi di studio)

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso la Civica Abbado è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo o, in caso di spiccate capacità e attitudini, agli studenti che conseguiranno lo stesso entro il completamento del triennio accademico.
2. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello attivati presso la Civica Abbado è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo o di diploma di vecchio ordinamento, solo nel caso questi sia congiunto al diploma di scuola secondaria superiore. Il piano di studi del corso di provenienza dovrà essere conforme a quello previsto nel corso accademico di secondo livello per il quale si fa domanda di immatricolazione; il Direttore e i Coordinatori potranno valutare in sede di ammissione incongruità tra i percorsi didattici e/o eventuali debiti formativi.
3. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master di primo o secondo livello occorre essere in possesso di diploma accademico rispettivamente di primo o secondo livello o di laurea, oppure di diploma Vecchio Ordinamento, congiuntamente al diploma di maturità. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
4. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e agli altri corsi attivati presso la Civica Abbado, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.

5. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Direttore e dai coordinatori d'istituto nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

Art. 25 (Debiti e ammissione condizionata)

1. Qualora l'esame di verifica abbia evidenziato lacune nella preparazione dello studente, le competenti strutture didattiche indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi (debiti formativi) da soddisfare secondo le modalità stabilite dal Direttore, attraverso la frequenza di apposite attività formative e produttive con valenza formativa.

2. I criteri per l'attribuzione dei debiti formativi sono deliberati dal Direttore a seguito di approfondite verifiche delle competenze pregresse, sentiti i docenti competenti e i coordinatori.

Art. 26 (Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)

1. I programmi didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.

2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.

3. Il piano degli studi è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Direttore.

4. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto sempre che ciò non costituisca onere di spesa per la Civica Abbado.

5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani degli studi ha luogo entro i termini stabiliti dal Direttore.

6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano degli studi all'inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Art. 27 (Ripetizione di frequenza - Studenti fuori corso)

1. Salvo espressa e specifica previsione nel piano di studi, il mancato superamento dell'esame non costituisce di norma impedimento all'ammissione ai corsi dell'anno successivo. Lo studente che non ha superato l'esame in una disciplina può sempre sostenere l'esame in un altro appello senza necessità di ripetere la frequenza alla medesima disciplina. Non può sostenere l'esame del secondo anno della stessa disciplina, senza aver prima superato l'esame dell'anno precedente.

A richiesta dello studente, la ripetizione della frequenza ad una disciplina può essere concessa una sola volta nell'ambito del corso. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.

2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni d'iscrizione, non abbia maturato i crediti sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici nei limiti stabiliti al successivo comma 3, per completare il proprio percorso formativo assumendo la qualifica di «studente fuori corso».

3. Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata curriculare del suo corso decade automaticamente dalla facoltà di iscriversi per l'anno accademico successivo del suo corso di studi.

Art. 28 (Crediti formativi accademici)

1. La Civica Abbado aderisce al E.C.T.S. - European Credit Transfer System. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dalla Civica Abbado danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.

2. Un credito corrisponde di norma a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali; d'insieme o di gruppo; collettive teorico o pratiche; laboratori.

4. L'attività annuale regolare di uno studente corrisponde a 60 crediti, a termine di ordinamento.

Art. 29 (Acquisizione e riconoscimento dei crediti)

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

- a) il superamento delle prove d'esame, dell'idoneità e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto, come previsto dai piani di studio;
- b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca promosse dall'Istituzione;
- c) lo svolgimento, anche esternamente alla Civica Abbado, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente, purché convalidate dall'Istituzione;
- d) il superamento della prova finale.

2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.

3. Nel caso di trasferimento da altro corso della Civica Abbado o da altra Istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:

- a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
- b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'Istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
- c) la Civica Abbado può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline nel limite massimo di n. 18 CFA per i corsi di diploma accademico di primo livello e di n. 12 CFA per i corsi di diploma accademico di secondo livello.

4. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente alla Civica Abbado, attestate da idonea documentazione.

5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, è lasciata all'autonomia della Civica Abbado la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.

Art. 30 (Lingua comunitaria e conoscenza della lingua italiana)

1. La Civica Abbado organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea, in aggiunta all'italiano, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.

2. Lo studente dovrà conseguire prima della conclusione del proprio ciclo di studi una certificazione minima corrispondente al livello B1 per il triennio accademico, B2 per il biennio accademico, del Common European Framework of Reference for Languages (CEF) ovvero aver svolto un esame di Lingua straniera comunitaria a livello universitario o equipollente, previa presentazione della documentazione emessa dall'istituzione.

3. Gli studenti stranieri, all'ammissione, sono sottoposti anche alla verifica per la conoscenza della lingua italiana ad un livello adeguato per la comprensione delle materie previste nel piano di studi. Nel caso siano riscontrate carenze sarà attribuito un debito formativo - come prescritto da piano di studi - da compensare entro l'inizio della seconda annualità degli studi, secondo modalità stabilite dal Direttore, sentite le strutture didattiche interessate.

Art. 31 (Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)

La Civica Abbado può stipulare apposite convenzioni con altri istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 32 (Attività formative ulteriori soggette a valutazione in crediti)

La valutazione delle attività svolte dagli studenti è effettuata al termine di ogni annualità e riguarda il complesso delle attività attinenti (stage, seminari, tirocini e attività artistiche) opportunamente documentate. Le modalità e i tempi di presentazione della documentazione, e i criteri di valutazione in crediti ad essa relativi, vengono stabilite dal Direttore, sentite le strutture interessate e nel limite massimo di n. 18 CFA per i corsi di diploma accademico di primo livello e di n. 12 CFA per i corsi di diploma accademico di secondo livello.

Art. 33 (Trasferimenti)

1. L'iscrizione alla Civica Abbado può essere richiesta anche da studenti provenienti da altro Istituto con domanda indirizzata al Direttore, di norma entro il 31 luglio. L'accoglimento dei trasferimenti dipende dal numero di posti disponibili ed è comunque subordinato al superamento dell'esame di ammissione.

Resta ferma la disciplina del divieto della contemporanea iscrizione ovvero dell'assenso alla contemporanea iscrizione nei casi previsti.

2. Per gli studenti provenienti da altro Istituto nei casi consentiti di trasferimento oppure di contemporanea iscrizione, le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.

3. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.

Art. 34 (Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

1. Lo studente può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso la Civica Abbado, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.

2. La struttura didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti ritenuti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso.

3. I passaggi ad altri corsi di studio sono subordinati al superamento delle relative prove di ammissione.

4. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Direttore, sentite le competenti strutture didattiche.

Art. 35 (Periodi di studio effettuati presso altro Istituto italiano o estero)

1. La Civica Abbado favorisce gli scambi di studenti e docenti con istituti italiani o esteri, anche tramite ERASMUS e sue evoluzioni, di corrispondente livello convenzionati sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.

2. Lo studente che richiede di trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).

3. I periodi di studio approvati e trascorsi presso gli istituti convenzionati sono equiparati a un anno di corso curriculare e sono riconosciuti allo studente in base a:

- a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
- b) frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
- c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- d) tirocinio e altre attività formative.

4. La conversione dei voti al sistema italiano è effettuata sulla base di equivalenze approvate dal Direttore.

5. La struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita.

6. All'atto dell'iscrizione alla Civica Abbado lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.

7. Le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando eventualmente il debito formativo da assolvere.

Art. 36 (Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)

1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.

2. Il riconoscimento è deliberato dal Direttore, sentita la struttura didattica competente.

Art. 37 (Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)

1. La Civica Abbado può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri sulla base di apposite convenzioni con gli stessi.

Qualora oggetto di convenzione siano i corsi autorizzati ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/05 la Civica Abbado può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri previo necessario accreditamento ministeriale dell'istituzione convenzionata e comunque previa comunicazione e approvazione ministeriale.

2. Le convenzioni disciplinano:

- a) le modalità di svolgimento dell'attività didattica;

- b) i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
- c) per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
- d) la composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;
- e) le modalità della verifica del profitto.

3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 38 (Iscrizione a corsi singoli)

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione musicale possono chiedere di essere iscritti a singole discipline, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal Direttore, delibera il Direttore sentiti i coordinatori ed eventualmente i docenti di riferimento tenuto conto della effettiva disponibilità di posti nelle classi.

2. Le quote di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Direttore.

Art. 39 (Didattica multimediale e a distanza)

La Civica Abbado può promuovere, per specifiche discipline, forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

CAPO II – ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 40 (Corsi di formazione musicale di base e pre-accademici)

1. La Civica Abbado attiva corsi di formazione musicale di base e pre-accademici propedeutici all'accesso ai propri corsi accademici di primo livello, specificamente indirizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio.

2. I corsi di formazione musicale di base e pre-accademici si articolano in livelli che coprono la formazione nei diversi ambiti disciplinari.

3. I programmi di studio dei corsi di cui al comma precedente sono definiti in un apposito Regolamento, approvato ed emanato dal Direttore.

4. Al termine di ciascun livello, a seguito del superamento delle prove di valutazione previste, la Civica Abbado rilascia un attestato riportante le abilità, le competenze acquisite e la valutazione conseguita.

5. I corsi di formazione musicale di base e pre-accademici, comunque denominati, strutturati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola primaria, nonché alla scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell'art. 2, comma 8, sub d) della Legge 508/1999, possono essere istituiti anche in forma convenzionata con gli istituti di istruzione secondaria, o con altri enti, associazioni e istituzioni anche private.

6. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche è in capo ai singoli istituti.

Art. 41 (Corsi di formazione permanente e ricorrente)

1. La Civica Abbado attiva, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi per la formazione permanente e ricorrente, per adulti, per l'infanzia, al fine di:

- a) sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze musicali;

- b) favorire la crescita culturale degli adulti;
- c) contribuire all'educazione e alla formazione musicale dell'infanzia;
- d) concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.

2. Al termine dei corsi di cui al comma precedente la Civica Abbado rilascia agli interessati un'attestazione delle competenze acquisite e della frequenza.

3. L'attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Direttore e per quanto di competenza dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO TERZO – NORME FINALI

CAPO I – NORME FINALI

Art. 42 (Fonti normative pertinenti il Regolamento)

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore e dello Statuto della Civica Abbado.

Art. 43 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo d'Istituto.
2. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento è competente in prima istanza il Direttore.

Art. 44 (Piani dell'offerta didattica – Tabelle allegate)

I corsi di studio attivati dalla Civica Abbado sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

Art. 45 (Modifiche al Regolamento)

1. Eventuali modifiche potranno essere decise dal Direttore di sua iniziativa o su proposta delle strutture didattiche competenti o della rappresentanza degli studenti e saranno sottoposte al competente Ministero per l'approvazione.
2. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.
3. L'istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del Regolamento, previa delibera del Direttore e del Consiglio di Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.

[ⁱ]

- L. 21 dicembre 1999, n. 508 (1) *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.*
- D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 (1). - *Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508.*

(ⁱⁱ) L.12/04/2022, n. 33 - *Articolo 2 Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni*

1. *Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.*

2. *È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1 del presente articolo, a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999.*

3. *L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, anche per corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.*

4. *Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell'AFAM italiane ovvero italiane ed estere.*

5. *Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'AFAM.*

6. *È consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1.*

7. *Il comma 21 dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge continuano ad applicarsi, per la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, le disposizioni del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 28 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012.*

(Nota: l'Art. 1 ha abrogato il comma 2 dell'art. 142 R.D. 31/08/1933, n. 1592 che sanciva il divieto della doppia iscrizione)

(ⁱⁱⁱ) *All'atto dell'iscrizione lo studente che dichiara l'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti.*

I competenti organi delle strutture didattiche interessate verificano i piani di studio presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito della predetta verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le medesime modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le istituzioni.

Ciascuna Istituzione ha l'obbligo di trasmettere all'altra ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso, alla carriera di studio dello studente.

Le Università e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, previa eventuale individuazione di un referente per ciascuna istituzione al fine di favorire il raccordo tra le stesse, concordano inoltre le modalità per la verifica dei seguenti aspetti:

- a) *le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti formativi che, comunque, non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti;*
- b) *il rispetto dei piani di studio presentati dallo studente;*

- c) l'applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio, previsti dalla normativa vigente, in raccordo con gli organismi regionali competenti in materia;*
- d) la durata massima di iscrizione prevista nei rispettivi ordinamenti, le situazioni di studenti fuori corso, nonché eventuali ripetenze e sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti.*